

Roma, 15 gennaio 2025

Novità in materia di dichiarazioni delle operazioni in oro

In data 17 gennaio 2025 entrerà in vigore il [d.lgs. 211/2024](#), che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2018/1672](#) in tema di controlli sul denaro contante, apportando modifiche anche alla disciplina delle dichiarazioni di operazioni in oro, oggi contenuta nella legge 7/2000 e nelle relative disposizioni di attuazione¹.

Tra le principali novità, per quanto di competenza dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), si evidenzia che, a partire dalla predetta data, le operazioni in oro - che ricadono nell'ambito di applicazione della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024 - dovranno essere dichiarate alla UIF, qualora il valore risulti di importo pari o superiore a 10.000 euro (non più € 12.500)².

La dichiarazione è dovuta anche per le operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte, qualora singolarmente pari o superiori a € 2.500 e complessivamente pari o superiori a € 10.000³.

In linea di continuità con i chiarimenti della Banca d'Italia del 2010 nonché con quanto precisato nelle [faq](#) della UIF, ai fini dell'adempimento degli obblighi dichiarativi, rileva anche il materiale d'oro da destinare a fusione per ricavarne oro da investimento nonché a uso prevalentemente industriale⁴.

Per i trasferimenti al seguito di oro da investimento corrispondente a monete con un tenore in oro di almeno il 90% o a lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, sono previsti obblighi di dichiarazione e di informativa all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli⁵; a partire dal prossimo 17 gennaio non dovranno più essere trasmesse alla UIF le dichiarazioni inerenti ai predetti trasferimenti⁶.

Dovranno invece continuare a formare oggetto di dichiarazione alla UIF i trasferimenti al seguito, in entrata o in uscita dal territorio nazionale, aventi a oggetto oro ad uso prevalentemente industriale nonché il sopra citato materiale d'oro da destinare a fusione.

La recente riforma attribuisce all'Unità il potere di emanare istruzioni volte a precisare le operazioni oggetto di dichiarazione, i contenuti e le modalità di invio della dichiarazione stessa⁷. Fino

¹ Cfr. <https://uif.bancaditalia.it/adempimenti-operatori/op-oro/index.html>.

² Cfr. art. 1, comma 2, della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024.

³ Cfr. art. 1, comma 2-bis, della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024.

⁴ Cfr. art. 1, comma 1, lett. b-bis), della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024.

⁵ Cfr. d.lgs. 195/2008 come modificato dal d.lgs. 211/2024; cfr. anche Regolamento (UE) 2018/1672.

⁶ Cfr. art. 1, comma 2-quinquies, della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024. Cfr. anche art. 1, comma 1, lett. c), n. 3, del d.lgs. 195/2008, come modificato dal d.lgs. 211/2024, che definisce le riserve altamente liquide di valore rinviando ai beni elencati al punto 1 dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/1672.

⁷ Cfr. art. 1, comma 6, della legge 7/2000, come modificata dal d.lgs. 211/2024.

all'emanazione delle predette istruzioni, la Comunicazione della UIF del 2014 continua a trovare applicazione in quanto compatibile con le nuove disposizioni di legge.

Le dichiarazioni di operazioni in oro continueranno a essere inviate attraverso il Portale Infostat-UIF adeguato alla nuova soglia a partire dalla data di entrata in vigore della riforma.

Eventuali quesiti sull'applicazione di tali disposizioni per i profili di competenza della UIF nonché sull'invio delle dichiarazioni di operazioni in oro possono essere trasmessi, rispettivamente, agli indirizzi e-mail NCLNRI@bancaditalia.it e VIT.DichiarazioniOro@bancaditalia.it.